



# COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

*Provincia di Cosenza*

Via Roma 23 - C.A.P. 87050 Figline Vegliaturo (CS)

Telefono: 0984 422089 - Fax: 0984 422361

Email: [comunefiglineveq@libero.it](mailto:comunefiglineveq@libero.it) - PEC: [comune.figlinevegliaturo.cs@pec.it](mailto:comune.figlinevegliaturo.cs@pec.it)

**ORDINANZA n° 147 - del Reg. Ordinanze – Anno 2022 -**

**DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE - TRATTO URBANO DA VIA SAN ROCCO 42 A VIA ROMA 23.**

IL SINDACO

**Premesso che** nel giorno 16 Agosto 2022 si terranno i Festeggiamenti in onore di San Rocco;  
Considerato che l'evento costituisce un momento di aggregazione dei cittadini residenti e degli altri Comuni limitrofi che parteciperanno ai festeggiamenti di San Rocco;

**Preso atto che** si rende necessario vietare la sosta e la circolazione da Via San Rocco n. 42 a via Roma n. 23;

**Considerato che** esistono validi percorsi alternativi alla circolazione dei veicoli in transito sul tratto di strada oggetto della manifestazione, e ulteriori vie di fuga, già utilizzati altre volte durante la chiusura del tratto di strada in oggetto;

**Ritenuto necessario** ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone, di vietare la sosta a tutti i mezzi, compresi quelli di proprietà dei cittadini residenti e chiudere totalmente al transito veicolare il tratto di strada di Via San Rocco n. 42 a via Roma n. 23; dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del giorno 16 Agosto 2022.

**Preso atto che** tale provvedimento rientra nelle competenze del sottoscritto;

**Visti** l'art. 5 comma 3, gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m. delle norme che regolamentano la circolazione stradale, che da facoltà ai Comuni di adottare provvedimenti in merito alla circolazione stradale nel territorio di competenza;

**Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. del 16/12/1992 n. 495 e successive m.i.;

**Visto** il D.P.R. 28.05.2001 n. 311;

**Visto** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000; gli artt. 68, 69 e 141 bis del T.U.L.P.S.; l'art. 9 bis del DPR 616/77;

**Visto** lo Statuto Comunale ;

**Ritenuto necessario** regolamentare il consumo di bevande, anche al fine di scongiurare che le bevande alcoliche o non nei contenitori in vetro, nonché gli stessi bicchieri in vetro, possano far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché essere dispersi nelle aree pubbliche e private, i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**Ritenuto pertanto** di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia garanzia di ordine pubblico;

**Considerata** la competenza attribuita al Sindaco dall'art. 50, commi 5 e 7, del D.lgs. n. 267/2000, in tema di adozione di ordinanze contingibili e urgenti al fine di fronteggiare possibili emergenze sanitarie o di igiene pubblica ricadenti sul proprio territorio comunale;

**ORDINA**

per le motivazioni citate in premessa:

1 ) La chiusura e vietare la sosta a tutti i mezzi, compresi quelli di proprietà dei cittadini residenti, lungo il tratto di strada Via San Rocco n. 42 a via Roma n. 23; dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del giorno 16 Agosto 2022;

2 ) È obbligatorio Su tutto il territorio comunale interessato dall'evento, il divieto di detenzione e circolazione con bottiglie e bicchieri di vetro nelle aree all'aperto, nonché agli esercizi di somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande, il divieto di vendita di bevande contenute in bicchieri o bottiglie di vetro se non consumate all'interno dell'esercizio stesso;

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, relativamente alla vendita, la detenzione e l'abbandono dei contenitori di bevande e cibi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

### DISPONE

– che copia della presente venga trasmessa:

- 1) All'Ufficio Tecnico per quanto di competenza.
- 2) Alla Stazione dei Carabinieri del territorio;
- 3) Alla Polizia Locale del territorio;
- 4) Alle Ferrovie della Calabria;
- 5) Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione All'Albo Pretorio online di questo Comune;

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

### AVVERTE

Che, a norma dell'art. 3, IV comma della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i, contro la predetta Ordinanza , entro 60 giorni della pubblicazione all'Albo Pretorio Online, è ammesso ricorso, alternativamente:

- Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma di quanto previsto all'Art.37, comma 3, del D.Lvo 30 Aprile 1992, n°285/92 e s.m.i., con le modalità e secondo la procedura prevista all'Art.74 D.P.R 16 Dicembre 1992 e s.m.i,

- In applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, al TAR della Calabria;

- Nel termine di 120 giorni è altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24/11/1971, n.1199;

Dalla Residenza Municipale, li 11 Agosto 2022



IL SINDACO  
(avv. Fedele Adamo)